

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2246 del 10/10/2025

Il Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI E DELLE FORNITURE DI SERVIZI TRA L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREGIANA E L’OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – O.R.A.S. S.P.A. - RINNOVO E ATTIVAZIONE SERVIZI – PERIODO 2024-2026.

OGGETTO

CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI E DELLE FORNITURE DI SERVIZI TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREGIANA E L'OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – O.R.A.S. S.P.A. - RINNOVO E ATTIVAZIONE SERVIZI – PERIODO 2024-2026.

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali, dott.ssa Vania Pederiva, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

“Con deliberazione del Direttore Generale n. 2331 del 11/12/2023, per le motivazioni ivi riportate, è stata approvata la convenzione quadro per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione - O.R.A.S. S.p.A. addivenendo ad una serie di accordi allegati alla deliberazione in parola.

Stante la scadenza di alcuni servizi di cui alla documentazione parte integrante dell'accordo quadro, le competenti Direzioni aziendali e i rappresentanti di O.R.A.S. S.p.A. hanno definito e predisposto gli allegati da rinnovare, nonché previsto l'attivazione del servizio aggiuntivo relativo al Supporto professionale e tecnico concernente le attività di Unità Ricerca Clinica, che si riportano nella tabella di seguito.

Tabella 1

SERVIZI DI ORAS S.P.A. VERSO L'AZIENDA ULSS 2			
Nr.	Documento rinnovato	Importo previsto/stimato	Periodo di riferimento
1	Allegato 1 – Attività di Assistenza Ospedaliera e di Specialistica Ambulatoriale		2025-2026
	Allegato 1-A – Assistenza Specialistica Ambulatoriale	17.000.000,00€ lordi annui / Residenti Veneto 100.000,00€ annui Medicina dello Sport 250.000,00€ netti annui / Residenti Extra Veneto	
	Allegato 1-B – Assistenza Ospedaliera	14.000.000,00€ annui / Residenti Veneto 850.000,00€ annui / Residenti Extra Veneto	
	Allegato 1-C – Servizio di Prenotazione	-	
2	Allegato 2 – Servizio di supporto clinico-assistenziale (diagnostico e/o terapeutico)	2.530.000,00€ annui	2025-2026

3	Allegato 3 – Servizio di Disability Management	19.305,00€ anno 2024 28.935,00€ anno 2025 30.000,00€ anno 2026	01/04/2024- 31/12/2026
SERVIZI DELL'AZIENDA ULSS 2 VERSO ORAS S.P.A.			
Nr.	Documento rinnovato/attivato	Importo previsto/stimato	Periodo di riferimento
4	Allegato 4 – Servizio di condivisione soluzioni tecnologiche ed applicative di servizi		
	Allegato 4-A – Dettaglio costi Anni	111.297,27€ annui	2025-2026
5	Servizio di deposito e osservazione salme e servizio obitorio (si rinvia alla DDG n. 539 del 07/03/2025)	6.760,28€ anno 2024 8.500,00€ annui 2025-2026	06/02/2024 – 31/12/2026
6	Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (si rinvia alla DDG n. 2768 del 20/12/2024)	-	2025-2027
7	Allegato 5 – Supporto professionale e tecnico concernente le attività di Unità Ricerca Clinica	7.300,00€ annui	2025-2026

Per quanto riguarda il Servizio di condivisione soluzioni tecnologiche ed applicative di servizi, si precisa che, per l'anno 2026, si ritiene di mantenere le medesime condizioni economiche previste per l'anno 2025 salvo accordi e modalità dettate dall'Azienda Ulss e dalla Regione del Veneto per l'avvio della progettualità regionale SIO.

Per quanto sopra esposto, si propone:

- di approvare il rinnovo e l'attivazione dei servizi tra l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e O.R.A.S. S.p.A. di cui agli atti indicati nella Tabella 1 di cui in premessa, ai punti dal nr. 1 al n. 4 e al n. 7;
- di prendere atto degli accordi rinnovati e in essere tra l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e O.R.A.S. S.p.A., riepilogati nella Tabella 1 di cui in premessa, ai punti dal n. 5 al n. 6.”

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare il rinnovo e l'attivazione dei servizi tra l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e O.R.A.S. S.p.A. di cui agli atti indicati nella Tabella 1 di cui in premessa, ai punti dal nr. 1 al n. 4 e al n. 7;
- 2) di prendere atto degli accordi rinnovati e in essere tra l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e O.R.A.S. S.p.A., riepilogati nella Tabella 1 di cui in premessa, ai punti dal n. 5 al n. 6;
- 3) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione Conto	Autorizzazione	Importo	C.O.
2025	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AMBULATORIALE- ALTRI SOGG:PUBBL.	25-U01926	12.850.000,00	T013
2025	SAN			25-U01927	250.000,00	T013
2025	SAN			25-U01928	2.530.000,00	T013
2025	SAN	EBA0820001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPE.PUBBL.- ALTRI SOGG:PUBBLICI	25-U01929	14.000.000,00	T013
2025	SAN			25-U01930	850.000,00	T013
2026	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AMBULATORIALE- ALTRI SOGG:PUBBL.	(ALLEGATO 1)	12.850.000,00	T013
2026	SAN			(ALLEGATO 1)	250.000,00	T013
2026	SAN			(ALLEGATO 2)	2.530.000,00	T013
2026	SAN	EBA0820001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPE.PUBBL.- ALTRI SOGG:PUBBLICI	(ALLEGATO 1)	14.000.000,00	T013
2026	SAN			(ALLEGATO 1)	850.000,00	T013
2025	SAN	EEA0430001	SOPR.PASSIVE PREST.SANITARIE DA ACCREDITATI - Servizio di Disability Management Quota dal 01/04/2024 al 31/12/2024	25-U03980	19.305,00	T015
2025	SAN	EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.- ALTRO	25-U03458	28.935,00	T015
2026	SAN	EBA1165005		(ALLEGATO 3)	30.000,00	T015

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato all'Ufficio proponente sul rispettivo conto di Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 4) di dare atto che il rimborso stimato derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione Conto	Autorizzazione	Importo	C.O.
2025	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE- ALTRI SOGG.PUBB	25-E00389	111.297,27	T010
2026	SAN	EAA0870001		(ALLEGATO 4)	111.297,27	T010
2025	SAN	EAA1090005	ALTRI PROV.DIVERSI- ALTRO ATT.COMM.	25-E00390	7.300,00	T010
2026	SAN			(ALLEGATO 5)	7.300,00	T010

- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ad ORAS S.p.A., per la sottoscrizione per accettazione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**


ALLEGATO 1

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Art. 1 – Oggetto

Posto che l'obiettivo della programmazione regionale è quello di assicurare il completamento del processo di integrazione e di specializzazione nella rete ospedaliera delle strutture che possono erogare prestazioni LEA, governarne le integrazioni e le sinergie in particolare per le società partecipate a capitale interamente pubblico nonché per le strutture private accreditate identificate come "Presidi ospedalieri di rete regionale" al fine di aumentare l'accessibilità e l'universalità del SSR, tra cui è ricompresa ORAS S.p.A., e che il governo della gestione delle liste e dei tempi di attesa rappresenta una delle principali attività finalizzate ad assicurare al cittadino la migliore performance possibile nella erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, l'Azienda ULSS necessita di avvalersi della collaborazione di ORAS S.p.A. per l'erogazione, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, delle prestazioni sanitarie – rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital - day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, nel rispetto delle norme vigenti, del numero dei posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera (ex DGRV n. 614 del 14/05/2019).

L'elenco delle principali funzioni ospedaliere e branche specialistiche ricomprese nel presente accordo è riportato nell'Allegato 1-A e 1-B ed eventuali ulteriori necessità di prestazioni, afferenti a branche diverse da quelle contemplate nell'Allegato 1-A in parola, per cui è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio nonché il rinnovo dell'accreditamento istituzionale

(rispettivamente giusto decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 228 del 23/07/2021 e deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1395 del 11/11/2022), potranno essere concordate in accordo tra le parti.

Il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso di ORAS S.p.A. all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS nella quale insiste e delle altre Aziende ULSS, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività annui fissati dall'Azienda ULSS rispettivamente in € 14.000.000,00 per l'assistenza ospedaliera e in € 17.000.000,00 al lordo del ticket per l'assistenza specialistica ambulatoriale (L'importo di spesa stimata al netto del ticket risulta pari ad € 12.750.000,00).

Si prevede, per il biennio 2025-2026, una spesa annua da erogare a favore di residenti in regioni diverse dal Veneto pari ad € 850.000,00 e ad € 250.000,00 rispettivamente per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale, stimata sulla base dell'andamento storico dell'attività registrata.

Infine, si prevede, per il biennio 2025-2026, una spesa annua da erogare per prestazioni di Medicina dello Sport ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva pari ad € 100.000,00.

Art. 2 – Adeguamento dell'offerta in relazione al fabbisogno e al rispetto dei tempi massimi di attesa

L'erogatore si impegna a concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni.

Qualora, nel periodo di vigenza contrattuale, mutassero i fabbisogni assistenziali, le parti si



impegnano a rinegoziare l'offerta delle prestazioni, sulla base dei mutati fabbisogni

assistenziali e tenendo conto della situazione organizzativa dell'erogatore.

Le eventuali variazioni richieste dall'Azienda dovranno comunque essere ricomprese nel tetto

di spesa assegnato.

Fermo quanto sopra, e ferma la possibilità di rivisitazione dell'accordo contrattuale di cui

all'art. 3, comma 10 bis, lett. a), del D.L. n. 73/2024, convertito con L. n. 107/2024, eventuali

ulteriori necessità contingenti di assistenza specialistica nelle branche accreditate derivanti da

obiettivi e finanziamenti specifici, anche relativi all'abbattimento delle liste d'attesa e al

contenimento della mobilità passiva, saranno oggetto di un separato accordo, a termine, con

uno specifico budget.

Art. 3 - Presa in carico del paziente

Le parti convengono che con protocollo separato possono essere definite modalità

organizzative per garantire la presa in carico del paziente, ai sensi di quanto disposto

nell'Allegato A alla DGRV n. 626/2024, Paragrafo 13, dedicando quota parte del budget già

assegnato alle prestazioni necessarie e connesse alla presa in carico, non previamente

individuabili per tipologia.

Art. 4 - Obblighi di ORAS S.p.A.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, ORAS S.p.A. si impegna ad effettuare

un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza

soluzione di continuità, nell'arco dell'intero biennio 2025-2026, tenuto conto della causa e

della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

ORAS S.p.A. nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di

legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi

compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della

propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale



in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) utilizzo dei ricettari;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- g) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali (Allegato 1-C);
- h) completa integrazione con l'Azienda Ulss delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero, secondo le modalità definite dall'Azienda ULSS;
- i) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;
- j) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.
- k) integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi;
- l) ad adempiere a quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia " riportate nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) e all'art. 3 della L. n. 136/2010 avente



ad oggetto "Tracciabilità dei flussi finanziari" per quanto di competenza.

ORAS S.p.A. deve, inoltre:

I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscono i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;

II. rispettare quanto previsto dalla DGR n. 610/2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013";

III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett b), del DM 2 aprile 2015, n. 70;

IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost..

ORAS S.p.A. comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

ORAS S.p.A. assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

ORAS S.p.A. eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini residenti e non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

Art. 5 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo



contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente ad ORAS S.p.A. ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti da ORAS S.p.A..

Art. 6 - Rapporti economici

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e nel rispetto dei livelli di spesa e dei volumi di attività di cui all'art. 1.

Il termine previsto per il pagamento delle prestazioni erogate è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somma che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 7 - Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 5 che precede, ORAS S.p.A. prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso ORAS S.p.A., ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo ORAS S.p.A. metterà a disposizione la documentazione sanitarie e amministrativa inerente l'attività



svolta.

Art. 8 - Requisiti autorizzativi

ORAS S.p.A. si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 9 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2025 ed ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Art. 10 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, le parti tratteranno i dati personali e particolari relativi ai soggetti persone fisiche destinatari dal servizio di cui al presente atto, in qualità di autonomi titolari del trattamento sulla base degli obblighi previsti dalla normativa e dalle deliberazioni regionali. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", ed a categorie particolari ai sensi dell'art. 9, questo avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e delle Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

Art. 11 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Salva l'automatica integrazione dell'accordo per effetto di modifiche normative, le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale laddove ciò sia necessario in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali.

Art. 12 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale



Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

**ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
 E L'EROGATORE OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS**

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE BIENNIO 2025-2026

RESIDENTI VENETO

ORAS	TETTO DI SPESA ANNUO BIENNIO 2025-2026	
	Numero Prestazioni	€ al lordo del ticket
BRANCA		
08. Cardiologia	30.570	1.494.300,00 €
09. Chirurgia generale	2.878	85.000,00 €
12. Chirurgia plastica	3.348	96.900,00 €
14. Chirurgia vascolare - angiologia	14.742	768.400,00 €
19. Endocrinologia	2.349	52.700,00 €
32. Neurologia	7.430	759.900,00 €
34. Oculistica	8.927	193.800,00 €
36. Ortopedia e traumatologia	3.378	635.800,00 €
37. Ostetricia e ginecologia	3.494	122.400,00 €
38. Otorinolaringoiatria	3.935	81.600,00 €
40. Psichiatria	88	1.700,00 €
43. Urologia	1.527	27.200,00 €
52. Dermosifilopatia	7.282	120.700,00 €
56. Medicina fisica e riabilitazione	18.442	392.700,00 €
58. Gastroenterologia	646	15.300,00 €
68. Pneumologia	9.808	280.500,00 €
69. Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	174.814	11.871.100,00 €
TOTALE	293.658	17.000.000,00 €
MEDICINA DELLO SPORT	1.625	100.000,00 €

Per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Il Direttore Generale

dott. Francesco Benazzi

(f.to digitalmente)

Per l'Ospedale Riabilitativo di Alta
Specializzazione S.p.A. - ORAS

L'Amministratore Delegato

dott.ssa Orianna Romanello

(f.to digitalmente)

**ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E
L'EROGATORE OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS**

ASSISTENZA OSPEDALIERA BIENNIO 2025-2026

RESIDENTI VENETO

ORAS	TETTO DI SPESA ANNUO BIENNIO 2025-2026
RICOVERI VENETO	€ 14.000.000,00

Per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Il Direttore Generale

dott. Francesco Benazzi

(f.to digitalmente)

Per l'Ospedale Riabilitativo di Alta
Specializzazione S.p.A. - ORAS

L'Amministratore Delegato

dott.ssa Orianna Romanello

(f.to digitalmente)


ALLEGATO 1-C
della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Art. 1 – Oggetto

Posto che l'obiettivo della programmazione regionale è quello di assicurare il completamento del processo di integrazione e di specializzazione nella rete ospedaliera delle strutture che possono erogare prestazioni LEA, governarne le integrazioni e le sinergie in particolare per le società partecipate a capitale interamente pubblico nonché per le strutture private accreditate identificate come "Presidi ospedalieri di rete regionale" al fine di aumentare l'accessibilità e l'universalità del SSR, tra cui è ricompresa ORAS S.p.A., che il governo della gestione delle liste e dei tempi di attesa rappresenta una delle principali attività finalizzate ad assicurare al cittadino la migliore performance possibile nella erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, e che, da ultimo, anche la DGR n. 101 del 07.02.2022, relativa all'assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto, ha confermato che la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, delle agende delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato, dei tetti di spesa assegnati dal presente provvedimento, le parti convengono di collaborare nell'espletamento dell'attività di prenotazione delle prestazioni specialistiche attraverso il centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss.

Art. 2 - Obblighi di ORAS S.p.A.

Fermi gli obblighi di ORAS in merito alla completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni



ambulatoriali, e alla completa integrazione con l'Azienda Ulss delle agende relativamente alle

prestazioni di ricovero, secondo le modalità definite dall'Azienda Ulss, ORAS S.p.A. si

impegna ad effettuare l'attività di prenotazione tramite il gestionale aziendale CUPWEB.

ORAS S.p.A. comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività

oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità

e da evitare disagio all'utenza.

ORAS S.p.A. assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede

nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente ad ORAS S.p.A. ogni aggiornamento della

disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte

nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-

integrazione del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli

obblighi assunti da ORAS S.p.A..

Art. 4 - Rapporti economici

Per l'attività espletata non è previsto alcun compenso, essendo lo stesso ricompreso in quello

previsto per l'attività di cui all'allegato 1 (erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e

di specialistica ambulatoriale).

Art. 5 - Controlli

ORAS S.p.A. prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi

momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro

funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla

idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso ORAS S.p.A.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi

ORAS S.p.A. si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dalla



normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2025 ed ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Art. 8 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990, ex DDG n. 2331 del 11/12/2023 a cui si rimanda, per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e L'ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A., Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti dell'Azienda Ulss, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.



Qualora anche l'Azienda Ulss svolga attività di prenotazione per conto di ORAS S.p.A., Ulss si configurerà quale "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016 per conto di ORAS S.p.A., con quanto conseguente ai sensi del presente articolo.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole



contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


ALLEGATO 2
della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza
SERVIZIO DI SUPPORTO CLINICO ASSISTENZIALE (DIAGNOSTICO E/O TERAPEUTICO)
Premessa

Garantire a tutti i cittadini tempi di accesso alle prestazioni sanitarie certi ed adeguati ai problemi clinici presentati rappresenta un obiettivo prioritario per il Servizio Sanitario Regionale (SSR), il cui compito è quello di soddisfare i bisogni assistenziali dei cittadini secondo i principi dell'equità di accesso alle prestazioni, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'appropriatezza, della correttezza e della trasparenza.

In considerazione di quanto sopra, l'Azienda Ulss ha concordato con ORAS S.p.A. la possibilità di concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda, tenuto conto della capacità erogativa di ORAS S.p.A. e favorendo l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, anche in termini di prossimità dell'offerta, e al fine di contribuire alla riduzione delle liste d'attesa nei Distretti e nelle diverse sedi erogative dell'Azienda ULSS.

Art. 1 – Oggetto

L'Azienda Ulss ha valutato l'opportunità di proseguire la collaborazione con ORAS S.p.A. per l'implementazione del servizio supporto clinico assistenziale, da erogarsi presso le sedi dell'Azienda Ulss, in ragione delle necessità di ottimizzazione dell'offerta complessiva della stessa e favorendo l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini.

A fronte di quanto sopra, ORAS S.p.A. si impegna a fornire il servizio concordato con l'Azienda Ulss, sotto forma di pacchetti orari di prestazioni, al fine di garantire un servizio qualificato ed efficace secondo le modalità in uso per le specialità che sarà definito in apposito protocollo operativo tra le Direzioni dei due enti.

L'elenco delle principali branche specialistiche ricomprese nel presente accordo è riportato



nell'articolo 6, fatta salva la possibilità di incrementare il suddetto elenco al variare delle esigenze dell'Azienda Ulss.

Art. 2 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2025 ed ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Art. 3 – Modalità operative

I pacchetti orari di prestazioni, oggetto del presente servizio, in termini di tipologia e volume, saranno definiti di concerto tra le parti secondo il protocollo operativo di cui all'art. 1.

L'attività sarà svolta da specialisti sanitari messi a disposizione da ORAS S.p.A..

I professionisti, nell'esecuzione del servizio in parola, potranno essere supportati da personale del comparto afferente ad ORAS S.p.A. o all'Azienda Ulss.

Eventuali procedure, in deroga alle suddette modalità operative, potranno essere adottate dai due Enti, mediante ulteriori accordi scritti condivisi tra le parti.

Art. 4 – Rapporti economici

L'importo complessivo del Servizio oggetto del presente accordo è quantificato in € 2.530.000,00/anno.

Verranno condivise tra le parti sia le modalità operative di attivazione e rendicontazione del servizio, sia la documentazione di dettaglio da allegare alla singola fattura trimestrale, ai fini delle verifiche di competenza.

Art. 5 – Ruoli e Responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE

679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati

è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati

personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che

verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati

dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati,

adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14

alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990, ex DDG n. 2331 del 11/12/2023 a cui

si rimanda, per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e

l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A.. Tali clausole e relativi allegati,

debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti

dell'Azienda Ulss, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.

Art. 6 – Documenti di riferimento

È parte integrante e sostanziale del presente allegato il seguente elenco delle principali

prestazioni specialistiche:

08. Cardiologia; 09. Chirurgia generale; 19. Endocrinologia; 21. Geriatria; 29. Nefrologia; 32.

Neurologia; 33. Neuropsichiatria infantile; 34. Oculistica; 36. Ortopedia e traumatologia; 37.

Ostetricia e ginecologia; 38. Otorinolaringoiatri; 40. Psichiatria; 58. Gastroenterologia; 58.

Gastroenterologia; 61. Medicina Nucleare; 68. Pneumologia; 69. Radiologia diagnostica.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto

previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi



OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A.
SERVIZIO DI DISABILITY MANAGEMENT
Premessa

ORAS S.p.A. fornisce all'Azienda Ulss 2, attraverso il proprio Centro per l'adattamento dell'Ambiente Domestico (CAAD), consulenza per l'accessibilità e lo sviluppo di politiche per l'inclusione delle persone con disabilità rivolto alla popolazione della provincia di Treviso (c.d. Disability Management).

L'Azienda Ulss 2 ritiene opportuno implementare il servizio di politiche inclusive avvalendosi della professionalità specializzata, dell'esperienza e delle reti territoriali già sviluppate con lo scopo di aiutare le persone con disabilità a diventare più indipendenti e attive nella vita della comunità. È necessario, dunque, un costruttore di reti, di servizi e di soluzioni che, partendo necessariamente dai bisogni della persona con disabilità, dispone degli strumenti per realizzare una visione unitaria e coordinata e migliorare la qualità delle politiche territoriali.

Per garantire inoltre l'accessibilità da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità al fine della loro piena inclusione, l'Azienda Ulss 2 intende avvalersi del supporto del Servizio di Disability management di ORAS che ha sviluppato nel tempo competenze specifiche certificate.

Art. 1 – Oggetto

L'attività si pone l'obiettivo di favorire il reinserimento degli utenti con disabilità nel proprio ambiente, attraverso la creazione di rete tra i vari operatori del territorio.

L'attività si sviluppa prevalentemente nei seguenti ambiti:

1. consulenza per il corretto procedimento finalizzato all'ottenimento della patente di guida per le persone con disabilità;



2. consulenza per la promozione di iniziative per l'inclusione sociale delle persone con

disabilità attraverso la creazione di reti che coinvolgono istituzioni, scuole e associazioni di volontariato e gestione dei relativi rapporti;

3. consulenza sull'accessibilità per gli interventi edilizi, di manutenzione ordinaria,

straordinaria e di nuova costruzione di stabili di proprietà dell'Azienda Ulss 2, quale supporto all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali;

4. attuazione di politiche di inserimento lavorativo e predisposizione di progetti

personalizzati al fine di risolvere i problemi legati alle condizioni di lavoro dei dipendenti con disabilità;

5. supporto e consulenza, su loro richiesta, alle figure che all'interno dell'Azienda Ulss

2 svolgono *pro tempore* le attività di Direttore dell'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza, di

Direttore del Dipartimento attività riabilitative territoriali e domiciliari, di Coordinatore della

Centrale Operativa territoriale (C.O.T.), di Responsabile dei processi di inserimento delle

persone con disabilità e di Responsabile del Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.);

6. supporto e consulenza al Tavolo di lavoro costituito in attuazione della Convenzione

di programma 2023-2027 di cui alla D.D.G. 2065 del 28/10/2022;

7. ogni eventuale altra attività di competenza richiesta dall'Azienda Ulss 2.

Le attività sopra descritte vengono effettuate per 2 (due) giornate lavorative intere a settimana

della durata di n. 8 ore ciascuna, a distanza o in presenza, fissate nei giorni di martedì e di mercoledì (salvo eccezioni che saranno eventualmente concordate in debito anticipo),

secondo le modalità concordate tra le parti in ragione delle specifiche necessità dell'Azienda

Ulss 2 e delle esigenze di servizio di ORAS S.p.A.. A tal fine le figure indicate ai punti 3, 5 e 6

si relazioneranno direttamente con il Disability Manager, nelle n. 2 (due) giornate lavorative di

cui sopra, ai recapiti telefonici e/o di indirizzo mail che saranno scambiati fra le parti.

Nel caso in cui le attività debbano essere svolte in presenza in uffici dell'Azienda Ulss 2,



quest'ultima si impegna a fornire la postazione di lavoro con accesso, tramite credenziali nominative, agli applicativi indispensabili per l'espletamento delle prestazioni, rendendo agli "interessati" le informazioni sul trattamento dei dati personali, anche appartenenti a particolari categorie ai sensi dell'art. 9 del RGPD, e raccogliendo, ove occorra, il consenso per i servizi resi dal Disability Manager.

Art. 2 – Corrispettivo

Per le attività oggetto del presente atto, le parti pattuiscono un compenso pari a € 429,00= IVA compresa se dovuta (diconsi Euro quattrocentoventinove/00) per ogni giornata intera di n. 8 ore svolta e documentata dall'01/04/2024 e pari a € 500,00= IVA compresa se dovuta (diconsi Euro cinquecento/00) per ogni giornata intera di n. 8 ore svolta e documentata dall'01/04/2025 al 31/12/2026.

ORAS S.p.A. si impegna a trasmettere trimestralmente idonea relazione sull'attività concretamente svolta, indicando quali figure dell'Azienda Ulss 2 abbiano attivato il supporto/richiesta di consulenza/attività di cui all'art. 1 e quali ne siano stati l'oggetto/l'esito/l'impegno orario/il contenuto/la soluzione proposta.

L'Azienda Ulss 2 si impegna a liquidare trimestralmente ad ORAS S.p.A., previa presentazione di regolare fattura, i compensi per lo svolgimento dell'attività effettivamente prestata che forma oggetto del presente atto.

Art. 3 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dal 01/04/2024 al 31/12/2026, salvo eventuale rinnovo da concordare formalmente tra le parti, con la precisazione che per il periodo dall'01/04/2024 il servizio si esplica in relazione alle attività indicate all'art. 1 dal punto n. 1 al punto n. 4 e che dall'01/04/2025 al 31/12/2026 si aggiungeranno le attività indicate all'art. 1 dal punto n. 5 al punto n. 7.

È riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere liberamente dalla presente



Convenzione, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, da inviarsi con preavviso di 30 (trenta giorni).

Art. 4 – Ruoli e responsabilità del trattamento. Codice di comportamento.

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss 2. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8), secondo il quale il Responsabile del trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dall'Accordo di nomina il cui schema viene allegato quale parte integrante del presente documento.

ORAS S.p.A. dichiara di conoscere il DPR 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ed altresì il Codice di comportamento dell'Azienda Ulss 2, approvato con D.D.G. n. 2356 del 13/11/2024 e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.aulss2.veneto.it/Codice-Disciplinare-e-Codice-di-Condotta>, impegnandosi al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, in quanto compatibili, sia direttamente, sia da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del rapporto.

Art. 5 – Copertura assicurativa

ORAS S.p.A., quale ente di appartenenza, si fa carico della copertura per responsabilità civile personale e professionale verso terzi del proprio personale – afferente al Centro di Accessibilità Ambiente Domestico – che svolge le attività oggetto della presente



Convenzione.

Art. 6 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del DPR n.642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii., con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

Art. 8 – Clausola finale

Qualunque modifica al presente atto deve essere effettuata mediante atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.



AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


ALLEGATO 4
della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza
SERVIZIO DI CONDIVISIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE ED APPLICATIVE DI SERVIZI
Premessa

- Il Piano socio-sanitario regionale 2019-2023, tra gli obiettivi strategici riguardanti la gestione del patrimonio informativo socio-sanitario, annovera il perseguimento della convergenza informativa tra le strutture afferenti al SSR attraverso la cooperazione informativa ed informatica (interoperabilità) da realizzarsi attraverso l'introduzione di soluzioni uniformi e convergenti, l'innovazione e la razionalizzazione del parco applicativo esistente presso le Aziende sanitarie, il potenziamento della connettività interaziendale, la realizzazione di reti ad elevate prestazioni in grado di aumentare l'affidabilità e la sicurezza;
- ORAS S.p.A. ha intrapreso un processo di digitalizzazione dei percorsi clinico diagnostici;
- la necessità di interscambiare informazioni cliniche e dati sui pazienti, che trovano in ORAS S.p.A. una struttura riabilitativa all'avanguardia in continuità con il servizio offerto dal Presidio Ospedaliero di Treviso, ha determinato anche la creazione di una rete informatica LAN in fibra ottica che consente una completa interazione tra i Presidi di Motta di Livenza e Treviso;
- la scelta di dotare ORAS S.p.A. di procedure informatiche già implementate e testate presso l'Azienda Ulss risulta essere strategica al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSSR nel più breve tempo possibile;
- tutte le procedure informatiche oggetto del presente accordo sono installate presso l'infrastruttura tecnologica dell'Azienda Ulss, che garantisce, a differenza di quanto non ancora implementato in ORAS S.p.A., un'alta resilienza a qualsiasi tipo di guasto,



garantendo alta affidabilità dei servizi erogati grazie all'implementazione di una sala macchine alternativa alla principale (sito A e B) e al sito di *disaster recovery*;

Art. 1 – Oggetto

Obiettivo del presente accordo è garantire la condivisione delle soluzioni tecnologiche, applicative, nonché di servizi attivi tra l'Azienda Ulss e ORAS S.p.A., allo scopo di gestire in rete le informazioni cliniche e sullo stato di salute del paziente durante il suo percorso assistenziale.

In particolare, l'oggetto della convenzione riguarda i seguenti servizi forniti dall'Azienda Ulss a ORAS S.p.A.:

1_ uso dei server e della rete telematica dell'Azienda ULSS (hosting) mediante l'adozione delle necessarie soluzioni tecniche (firewall) che garantiscono la segregazione del traffico verso il Datacenter oggetto del presente accordo. Inoltre è stata adottata una separazione logica per i dati trattati il cui titolare è ORAS S.p.a., da quelli il cui titolare è l'azienda ULSS per tutte le soluzioni oggetto di hosting quali, a titolo esemplificativo, gli applicativi ADTWEB, G2_CUP_Trasferimenti, G2 Order Entry, G2 Strutture, Archimede (cartella clinica ambulatoriale), RIS, Protocollo-Archiflow, BO, EasyCat, CupWEB/CassaWeb, COT;

2_ uso del servizio di registrazione dei log degli accessi ai server di ORAS S.p.A. degli amministratori di sistema di ORAS S.p.A. in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° Gennaio 2025 ed ha durata fino al 31 Dicembre 2026.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 3 – Servizi e condizioni economiche

Le condizioni economiche dei servizi di cui all'art.1 sono riportate nell'Allegato 4-A.



Eventuali integrazioni di nuove soluzioni e/o servizi potranno comportare la variazione dei costi indicati.

Art. 4 - Esclusioni

Sono escluse dal presente accordo eventuali attività di personalizzazioni su quanto espresso nei precedenti articoli ad uso e consumo esclusivo di ORAS S.p.A..

Art. 5 – Rapporti economici

La fatturazione dei servizi di cui all'art.1 è effettuata dall'Azienda Ulss di norma con cadenza semestrale, previa attestazione della U.O.C. Sistemi Informativi sulla base degli importi di cui all'Allegato 4-A.

Le fatture emesse dall'Azienda Ulss, nonché la documentazione inerente i servizi prestati, dovranno essere trasmessi ad ORAS S.p.A..

I pagamenti devono essere effettuati dalle parti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 6 - Referenti

L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. devono individuare e comunicare un proprio Referente per l'attuazione, il monitoraggio e le verifiche del presente accordo.

Art. 7 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Le parti prendono atto che i servizi e le attività svolte dall'Azienda Ulss in virtù del presente provvedimento attuativo comportano l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati personali di soggetti la cui titolarità è in capo all'ORAS. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali l'Azienda Ulss si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I



trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte dell'Ulss2, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990, ex DDG n. 2331 del 11/12/2023 a cui si rimanda, per disciplinare i rapporti di collaborazione tra l'Azienda Ulss e ORAS S.p.A., ex DDG n. 2331 del 11/12/2023 a cui si rimanda, tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti di ORAS S.p.A., " Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

**SERVIZIO DI CONDIVISIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE ED APPLICATIVE DI SERVIZI
BIENNIO 2025-2026**

Descrizione servizio informatico	Oggetto	Utenti ORAS anno	Costo ad utente	Costo annuo (IVA compresa)
Hosting	ADTWEB	161	53,58 €	8.626,38 €
Hosting	G2_CUP_Trasferimenti	4	1.022,53 €	4.090,12 €
Hosting	G2_Order_Entry	161	55,07 €	8.866,27 €
Hosting	G2_Strutture	9	310,91 €	2.798,19 €
Hosting	Archimede (Cartella clinica ambulatoriale)	78	232,19 €	18.110,82 €
Hosting	Armonia	9	693,59 €	6.242,31 €
Hosting	RIS	213	109,77 €	23.381,01 €
Hosting	Crednet	3	104,19 €	312,57 €
Hosting	Protocollo - ArchiFlow	35	208,38 €	7.293,30 €
Hosting	Emonet Web	30	66,98 €	2.009,40 €
Hosting	Bo	4	4.157,10 €	16.628,40 €
Hosting	EasyCat	1	4.157,10 €	4.157,10 €
Hosting	CupWEB/CassaWeb	56	50,61 €	2.834,16 €
Hosting	COT	50	38,79 €	1.939,50 €
Hosting	CUPWEB	88	44,59 €	3.923,92 €
Hosting	DIGISTAT	1	81,82 €	81,82 €
TOTALE				111.295,27 €


ALLEGATO 5

della Convenzione quadro con l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. -

O.R.A.S. di Motta di Livenza

SUPPORTO PROFESSIONALE E TECNICO CONCERNENTE LE ATTIVITÀ DI

UNITÀ RICERCA CLINICA

Premessa

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 330 del 29 marzo 2023, ad oggetto: *“Legge n. 3/2018 in materia di sperimentazione clinica e successivi provvedimenti attuativi: riorganizzazione della rete regionale dei comitati etici per la sperimentazione clinica”* la Regione veneto ha provveduto alla riorganizzazione della rete regionale dei comitati etici presenti nel territorio, assegnando all'area nord, in cui ricadono territorialmente l'Azienda ULSS e ORAS S.p.A., il CET ANV (Comitato Etico Territoriale Area Nord Veneto) con sede presso l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV). Al fine di garantire un riferimento altamente qualificato per il Promotore che intende svolgere studi clinici nelle strutture sanitarie, la suddetta DRG ha previsto l'istituzione di Unità di Ricerca Clinica presso ciascuna Azienda Sanitaria già sede di Nuclei di Ricerca Clinica (NRC).

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1229 del 23/06/2023 è stata istituita l'URC dell'Azienda ULSS.

La sopracitata DGRV n. 330/2023 prevede la possibilità per le strutture a ridotta attività di sperimentazione, di avvalersi, previo accordo, delle URC presenti in Regione. ORAS S.p.A., vista la ridotta attività di sperimentazione, al momento non dispone di personale con elevate competenze professionali nell'ambito della ricerca clinica.

Con nota Prot. n. 228 del 02/02/2024, l'Amministratore Delegato di ORAS S.p.A. ha richiesto all'Azienda ULSS di potersi avvalere delle competenze e dell'esperienza professionale dell'URC dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana. Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS ha



espresso parere favorevole a quanto richiesto, prevedendo la regolamentazione mediante atto convenzionale tra le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Obiettivo del presente accordo è la possibilità per ORAS S.p.A. di avvalersi delle competenze e dell'esperienza professionale dell'URC dell'Azienda ULSS per la gestione delle seguenti tipologie di progetti di ricerca clinica, sia di natura profit, sia di natura no profit e ricerca clinica promossa da ORAS S.p.A.:

- sperimentazioni interventistiche con farmaco
- indagini con dispositivo medico
- sperimentazioni cliniche senza farmaco o dispositivo
- studi clinici osservazionali con farmaco o dispositivo
- studi clinici osservazionali senza farmaco o dispositivo

In particolare, la presente convenzione è finalizzata al supporto dell'URC dell'Azienda Ulss a ORAS S.p.A. nei seguenti ambiti:

- supporto biostatistico e metodologico per la ricerca promossa da ORAS
- supporto amministrativo per la ricerca
 - o collaborazione nella revisione dei contratti/convenzioni
 - o supporto regolatorio
 - o sottomissione delle autorizzazioni al CET/Autorità Competente
- supporto stesura articoli
- monitoraggio amministrativo dello studio
- iniziative di formazione

Art. 2 - Referenti

L'Azienda ULSS e ORAS S.p.A. devono individuare e comunicare un proprio Referente per l'attuazione, il monitoraggio e le verifiche della presente convenzione.

Art. 3 – Rapporti economici

In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 330/2023 Allegato C “*Disciplina per l'organizzazione e il funzionamento delle Unità per la Ricerca Clinica (URC) della Regione*

Veneto” e con riferimento all'art. 5 del Regolamento URC dell'Azienda ULSS 2 approvato con

DDG n. 1829 del 28/09/2023, il Promotore di studio profit deve versare - alla sottoscrizione della convenzione - la quota di monitoraggio pari a € 2.000,00 + IVA se dovuta.

La convenzione sottoscritta tra Promotore e Oras dovrà prevedere che tale quota sia versata all'Azienda Ulss n. 2 dal Promotore stesso.

Con riferimento all'art. 6 del Regolamento URC, ORAS S.p.A. si impegna a corrispondere all'Azienda ULSS il 30% delle quote derivanti da attività di ricerca clinica, al netto di eventuali costi aggiuntivi, previa comunicazione all'URC di quanto introitato ed emissione di corrispondente fattura da parte dell'Azienda ULSS a ORAS S.p.A.

ORAS S.p.A. si impegna a liquidare all'Azienda ULSS la fattura entro 30 giorni dall'emissione.

Per l'attività di supporto biostatistico e metodologico, in analogia a quanto disposto dal Regolamento URC per il riconoscimento economico a favore dei partecipanti all'attività di ricerca clinica, ORAS S.p.A. si impegna a corrispondere all'Azienda ULSS il compenso stabilito nella misura di € 100,00 per l'area dirigenziale e in € 60,00 per l'area comparto (importi al lordo) per ogni ora di attività necessaria a tale supporto.

Per ogni studio ORAS S.p.A. per cui l'URC svolge attività di supporto biostatistico e metodologico, l'Azienda ULSS fornisce a ORAS S.p.A. il prospetto dell'impegno orario, prima dell'emissione della fattura. ORAS S.p.A. si impegna a liquidare all'Azienda ULSS la fattura entro 30 giorni dall'emissione.

L'attività svolta dal personale dell'Azienda ULSS dovrà rendersi in orario aggiuntivo e non



dovrà in alcun modo interferire con l'attività lavorativa da prestare in favore dell'Azienda Ulss,

né dovrà comportare la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e

dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro espletato presso l'Azienda Ulss.

L'Azienda ULSS erogherà il compenso al personale interessato nella misura prevista dalle

disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 4 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Le parti prendono atto che i servizi e le attività svolte dall'Azienda ULSS in virtù del presente

provvedimento attuativo comportano l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati

personali di soggetti la cui titolarità è in capo all'ORAS S.p.A.. Pertanto, in adempimento a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali l'Azienda

ULSS si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi

dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il

quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica,

il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I

trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte dell'Azienda ULSS,

"Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e

responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4

giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della

legge 241/1990, ex DDG n. 2331 del 11/12/2023 a cui si rimanda, per disciplinare i rapporti di

collaborazione tra L'Azienda ULSS e ORAS S.p.A., ex DDG n. 2331 del 11/12/2023 a cui si

rimanda, tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al

rispetto degli obblighi e dei diritti di ORAS S.p.A., "Titolare del trattamento" e sono parte

integrante del presente documento.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo decorre dal 01/01/2025 fino al 31/12/2026.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano in ogni caso la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

Art. 6 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

Art. 7 – Integrazioni

L'Azienda ULSS si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con successivi aggiornamenti del Regolamento URC dell'Azienda ULSS.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE



dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente